

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6626 del 17/12/2018
Oggetto	FC17A0028 - RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA DUE RISORSE ESISTENTI (FCA 7893 e FCA1736), DA UN POZZO DI NUOVA PERFORAZIONE E DA POZZO CON CAMBIO D'USO DA DOMESTICO AD EXTRADOMESTICO, TUTTE UBICATE IN LOCALITÀ PONTE PIETRA IN COMUNE DI CESENA (FC) CON UNIFICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE FCPPA0849 e FC17A0001 - CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA BISACCHI GIULIANO E MAURIZIO & C. SOCIETÀ AGRICOLA - USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6871 del 14/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA DUE RISORSE ESISTENTI (FCA 7893 e FCA1736), DA UN POZZO DI NUOVA PERFORAZIONE E DA POZZO CON CAMBIO D'USO DA DOMESTICO AD EXTRADOMESTICO, TUTTE UBICATE IN LOCALITÀ PONTE PIETRA IN COMUNE DI CESENA (FC) CON UNIFICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE FCPPA0849 e FC17A0001
CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA BISACCHI GIULIANO E MAURIZIO & C. SOCIETÀ AGRICOLA
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FC17A0028

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;
- Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

- Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 03.09.2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati";

RICHIAMATA:

- la **Determinazione Dirigenziale n.17766 del 24/11/2005**, con scadenza al 31/12/2005, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato all' Azienda Agricola Bisacchi Giuliano - Maurizio & C. S.S. (P.IVA 02161340407) con sede legale in comune di Cesena (FC), via Cesenatico n. 131 la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica

sotterranea da destinarsi ad uso irrigazione agricola per un volume annuo massimo derivabile di 3.000 mc mediante due pozzi (**pozzo n. 1 FCA 7893 e pozzo n. 2 FCA1736**) ubicati in località Ponte Pietra in comune di Cesena (FC) su terreno censito nel N.C.T. di detto comune al rispettivamente al Fg.115 mapp. 764 (ex 78 in seguito successivo frazionamento catastale) e mapp. 764 (ex 407 in seguito successivo frazionamento catastale) di proprietà della Società agricola. Pratica **FCPPA0849**;

VISTA:

- la **domanda di rinnovo** della concessione **FCPPA0849** presentata in data 21/12/2007 al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna, mai istruita, e registrata al protocollo PG/2007/0330108 del 28/12/2007 dall'Azienda Agricola Bisacchi Giuliano - Maurizio & C. S.S. (P.IVA 02161340407) per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (risorse FCA7893 e FCA1736) ad uso irrigazione agricola;
- la **domanda di concessione (pratica FC17A0001)** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola presentata in data 17/01/2017 all'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae ed acquisita al protocollo PGFC/2017/633 dalla dall'Azienda Agricola Bisacchi Giuliano - Maurizio & C. S.S. (P.IVA 02161340407) con **cambio d'uso da domestico ad extradomestico di un pozzo esistente (pozzo n. 3)** per il prelievo di 2.000 mc/annui di acqua, ubicato in comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra, su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 130 mapp. 40. La risorsa è ubicata su terreno di proprietà del Sig. Capelletti Davide che ha presentato dichiarazione di consenso al prelievo di acqua da parte dell'Azienda Agricola Bisacchi Giuliano - Maurizio & C. S.S. quale affittuaria del terreno, acquisita al fascicolo con protocollo PGFC/2018/1794;
- la **domanda di concessione (pratica FC17A0028)** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea presentata in data 13/10/2017 all'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae ed acquisita al protocollo PGFC/2017/15113 dall'Azienda Agricola Bisacchi Giuliano - Maurizio & C. S.S. (P.IVA 02161340407) e, successivamente integrata in data 21/05/2018 con protocollo PGFC/2018/8003, mediante **la perforazione di un nuovo pozzo (pozzo n. 4)** ad uso irrigazione agricola ubicato in comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 352 di proprietà del richiedente;I
- la **richiesta di unificazione** delle pratiche **FCPPA0849, FC17A0001 e FC17A0028** presentata in data 29/12/2017 con numero di protocollo PGFC/2017/15113 dall'Azienda Agricola Bisacchi Giuliano - Maurizio & C. S.S. (P.IVA 02161340407) ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del del RR 41/2001. Il prelievo massimo complessivo delle quattro risorse è pari a 8.000 mc/annui;

PRESO ATTO che:

- con **Determinazione Dirigenziale** della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae n. **DET-AMB-2018-3321 del 29/06/2018** è stata autorizzata la perforazione del nuovo pozzo della profondità massima di 30 metri dal piano campagna;
- la risorsa è stata perforata in comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 1099 invece che nel mapp. 352 sempre di proprietà del richiedente come indicato nella **relazione tecnica di avvenuta perforazione del nuovo pozzo n. 4** trasmessa in data 9/11/2018 e assunta agli atti con protocollo numero PGFC/2018/19090;

VERIFICATO che il corpo idrico intercettato nel punto di effettiva perforazione (Fg. 113 mapp. 1099) è il medesimo di quello autorizzato (Fg. 113 mapp. 352) e pertanto nulla cambia in merito alla compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione delle Acque;

VISTI inoltre:

- il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 6690/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/9212 del 08/06/2018, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alla seguente prescrizione:
 - *"...l'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle acque vigente nel territorio in oggetto....."*

- il parere del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena del Prot. n. 2018/07.03.01/06 del 20/02/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/2960 del 21/02/2018 in cui risulta:
 - *“conforme ai presupposti del P.T.C.P per i pozzi n. 1 e n. 2 a condizione che l'emungimento di acqua dai pozzi esistenti n. 1 e n. 2 deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate...”* ;
 - *“non conforme ai presupposti del P.T.C.P per i pozzi n. 3 e n. 4 ai sensi dell' art. 28 del P.T.C.P.”*;
- il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 02/11/2017 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla perforazione di nuovo pozzo ubicato su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra al foglio n. 113 mappale 352 con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 34795/CE/8482 del 20/10/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/15495 del 20/10/2017 che dichiara che il fondo ubicato in località Ponte Pietra nel comune di Cesena (FC) al foglio 113 mappale 352 NON ricade all'interno di alcun comprensorio irriguo in pressione.

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 198,35 in data 03/12/2018 con bonifico bancario ad integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 già versato con bollettino postale VCY0734 in data 08/02/2006 per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 pari a € 250,00;
- l'importo di € 116,29 in data 03/12/2018 con bonifico bancario dovuto per i canoni degli anni 2006 – 2018 ad uso irriguo per un prelievo massimo di 3.000 mc annui comprensivo degli interessi legali dovuti ai sensi della normativa vigente per un importo pari a € 7,59;
- l'importo di € 32,26 in data 03/12/2018 con bonifico bancario dovuto per il canone anno 2019 ad uso irriguo per un prelievo massimo di 8.000 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 36 del 21.02.2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/20412 del 03/12/2018;
- le derivazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientrano nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- sono state accolte le precisazioni sulle risorse presentate dal concessionario in data 03/12/2018, senza modifica del volume di prelievo annuo;

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc 8.000 - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 13.756,59 per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 16.70.00 come da istanza presentata;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo della concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con varianti sostanziali ad uso irrigazione agricola possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 18 e 27 e 31 del RR 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di unificare i tre procedimenti delle pratiche **FCPPA0849, FC17A0001 e FC17A0028**, con mantenimento della denominazione della sola pratica **FC17A0028**, che include il prelievo di acqua pubblica sotterranea da quattro risorse sotterranee;
2. di archiviare i procedimenti **FCPPA0849 e FC17A0001**;
3. di rinnovare con modifica sostanziale la concessione **FC17A0028** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola intestata all'Azienda Agricola Bisacchi Giuliano - Maurizio & C. S.S. (P.IVA 02161340407) con sede legale in comune di Cesena (FC), via Cesenatico n. 131, mediante le seguenti risorse:
 - pozzo n. 1 (FCA7893 – n. 9005) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 764 (ex 78 in seguito successivo frazionamento catastale) di proprietà del richiedente avente una profondità di 30,00 metri dal piano campagna e diametro di 160 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,00 Kw con portata massima 2,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 1.000;
 - pozzo n. 2 (FCA1736 – n. A784) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 764 (ex 407 in seguito successivo frazionamento catastale) di proprietà del richiedente e avente una profondità di 27,00 metri dal piano campagna e diametro di 160 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,00 Kw con portata massima 2,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 1.000;
 - pozzo n. 3 già esistente con cambio d'uso da domestico ad extradomestico ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 130 mapp. 40 di proprietà di altri, avente una profondità di 12,00 metri dal piano campagna e diametro di 800 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 6,0 Kw e con portata massima 3,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000;
 - pozzo n. 4 di nuova perforazione ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 1099 di proprietà del richiedente e avente una profondità di 30,00 metri dal piano campagna e un diametro di 220 mm ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 Kw e con portata massima 8,0 l/s-per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000;
4. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un **volume complessivo annuo di mc. 8.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
5. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2027;
6. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** per ogni risorsa che registri l'entità di acqua emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
7. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
8. di stabilire che il **canone annuo solare è pari a € 32,26** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;

9. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
10. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R.n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
11. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bisacchi_giuliano_e_maurizio@pec.coldiretti.it , che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

14. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
15. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
16. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
17. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
18. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta dall'Azienda Agricola Bisacchi Giuliano - Maurizio & C. S.S. (P.IVA 02161340407) - Pratica FC17A0028

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVI E DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
 - pozzo n. 1 (FCA7893 – n. 9005) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 764 di proprietà del richiedente avente una profondità di 30,00 metri dal piano campagna e diametro di 160 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,00 Kw con portata massima 2,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 1.000. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 763.524 e Y = 893.065);
 - pozzo n. 2 (FCA1736 – n. A784) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 764 di proprietà del richiedente e avente una profondità di 27,00 metri dal piano campagna e diametro di 160 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,00 Kw con portata massima 2,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 1.000. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 763.506 e Y = 893.008);
 - pozzo n. 3 già esistente con cambio d'uso da domestico ad extradomestico ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 130 mapp. 40 di proprietà di altri, avente una profondità di 12,00 metri dal piano campagna e diametro di 800 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 6,0 Kw e con portata massima 3,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 763.133 e Y = 892.753);
 - pozzo n. 4 di nuova perforazione ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 1099 di proprietà del richiedente e avente una profondità di 30,00 metri dal piano campagna e un diametro di 220 mm ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 Kw e con portata massima 8,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000; Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 762.792 e Y = 892.910);
2. L'acqua sotterranea complessivamente da derivare è utilizzata esclusivamente per un comparto irriguo di 16.70.00.00 coltivato come indicato nell'istanza, per un prelievo massimo annuo di 8.000 mc d'acqua.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2027**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per un **volume complessivo annuo di mc. 8.000**.

2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione per ogni risorsa concessionata**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche

se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2027, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2027.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.